

NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale, ridisegnando le regole sulla gestione dei rifiuti ed attuando quanto previsto dalle direttive Europee, note come "Pacchetto Economia Circolare".

Il Decreto contempla norme di immediata applicazione, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono delle misure attuative.

In particolare, il Decreto interviene su molti aspetti della gestione dei rifiuti, fornendo anche alcuni importanti chiarimenti su argomenti che da anni facevano discutere.

I punti sostanziali di modifica sono di seguito riassunti.

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

Viene riformato il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione del principio secondo il quale il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso. La responsabilità del produttore viene estesa a "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti" e si traduce in nuove misure per "incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti, tesa ad assicurare che il loro recupero e smaltimento, quando questi siano diventati rifiuti, avvengano secondo i criteri di priorità".

Viene inoltre istituito l'obbligo per i produttori dei prodotti di iscriversi e comunicare informazioni al nuovo "**Registro nazionale dei produttori**" la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.

I soggetti sottoposti al sistema della Responsabilità estesa del produttore devono conformarsi alle nuove disposizioni entro il **05 gennaio 2023**, comunicando al Ministero dell'Ambiente modifiche statutarie entro il **01 giugno 2022**.

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

Operativamente torna la necessità di dimostrare l'**effettivo smaltimento dei rifiuti**. Nello specifico il Decreto stabilisce che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti **D13, D14, D15**, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa, a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto **un'attestazione di avvenuto smaltimento**, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino: i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Sui contenuti e la forma di questa attestazione e sui tempi in cui la stessa debba essere inviata al produttore nulla è stato indicato, tuttavia per gli impianti autorizzati in D15 si tratta di un adempimento **già operativo dal 26 di settembre**.

DEFINIZIONI

Il Decreto modifica 5 definizioni preesistenti e ne introduce otto nuove. Tra queste si richiama l'attenzione sulla nuova definizione di **rifiuti urbani**.

In base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.

Inoltre, l'art 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal **1° gennaio 2021**.

Inoltre a partire dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

REGISTRO DICARICO E SCARICO

Viene istituito un Sistema di tracciabilità Telematico (**Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**), ma in attesa della sua operatività permangono gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

Un'importante novità riguarda i soggetti obbligati alla loro tenuta. **Vengono infatti esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.**

Tale disposizione è in vigore dal 26/09/2020 – ma necessita di chiarimenti Ministeriali su cosa si intende per “dipendenti”.

Altra importante novità riguarda l'obbligo di conservazione del registro di carico e scarico, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.

Sono introdotti anche utili riferimenti ai fini delle tempistiche di compilazione del registro da parte di raccoglitori/trasportatori, commercianti e consorzi: i dieci giorni lavorativi scattano dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino e non più dalla data di effettuazione del trasporto o della transizione.

Nel Decreto viene specificato inoltre che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero).

MANUTENZIONE, PICCOLI INTERVENTI EDILI, ATTIVITA' DI PULIZIA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Non è una novità che i rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerino prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività, ma tale previsione aveva destato negli anni numerose perplessità e contraddizioni. Il Decreto chiarisce che nel caso di **quantitativi limitati** che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, **il trasporto dal luogo di effettiva**

produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Poiché mancano ancora chiarimenti in merito a cosa si intenda per “piccoli interventi edili”, “quantitativi limitati” e la forma richiesta del DDT, si consiglia in loro assenza di procedere come sempre, e quindi con la predisposizione del formulario.

Tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

TRASPORTO RIFIUTI E FORMULARI

Viene introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni.

Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Fino a quando tali portali non saranno operativi, si deve procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

Altre novità in merito al trasporto:

- sono state fornite istruzioni sui trasporti “occasionalmente e saltuari” (massimo 5 volte l’anno);
- la movimentazione in deroga tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola si allarga, da 10 a 15 chilometri di distanza;
- si allungano i tempi per gli stazionamenti dei veicoli e le soste tecniche da 48 a 72 ore.

SFALCI E POTATURE

“Gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, **dovranno essere gestiti come rifiuti.**

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Viene prevista l'adozione, **entro il 31 dicembre 2020**, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.

Si evidenzia che il SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020, le quali hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori.

Le linee guida dovranno essere approvate dal Ministero dell’Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

A seguito della modifica dell'art. 184-ter, **non è più prevista l'operazione di "preparazione al riutilizzo" tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di "End of Waste"**. Si ricorda, in ogni caso, che "la preparazione per il riutilizzo" rimane un'operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione.

Viene inoltre stabilito l'obbligo per la persona fisica o giuridica, che utilizza o immette sul mercato per la prima volta un materiale "EoW", di provvedere affinché lo stesso soddisfi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sostanze chimiche (Reach e Clp) e di prodotti.

DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA

Sono confermate tutte le condizioni già richieste dalla norma per la sussistenza della fattispecie derogatoria del deposito temporaneo, con due importanti integrazioni riguardanti il luogo di produzione dei rifiuti:

- Il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- **per i rifiuti da costruzione e demolizione il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.**

MUD -MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.

SANZIONI

Vengono riformulate le sanzioni sulla tracciabilità dei rifiuti.

RECUPERO DEI CONTRIBUTI SISTRI

Viene affidato al Ministero dell'Ambiente il compito di stabilire procedure semplificate per la regolarizzazione delle disposizioni contributive degli utenti Sistri.